

LOTTO 2

COPERTURA ASSICURATIVA **CORPO VEICOLI TERRESTRI** **(INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI)**

CONTRAENTE	Comune di Aquileia
INDIRIZZO	Piazza Garibaldi n. 7 33051 Aquileia
P.IVA / C.F.	00549850303 / 81000890301
DECORRENZA	31.01.2020
SCADENZA	31.01.2023
PRIMA QUIETANZA	31.01.2021
CIG	807418543E

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, pertanto i Dipendenti, il Segretario, gli Amministratori e/o persone autorizzate;
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto;
- FRANCHIGIA: parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- MEZZI DI TRASPORTO: veicoli di proprietà e/o in uso degli assicurati (anche se di proprietà familiari e/o di terzi);
- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- SOCIETA': la compagnia assicuratrice;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA' ANNUALE- NON TACITO RINNOVO

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.01.2020 e terminano alle ore 24:00 del 31.01.2023.

Alla data del 31.01.2023 non vi sarà tacita proroga.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di tre mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia durante il corso di validità della seguente polizza, come anche all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto al completo indennizzo, sempreché le suddette omissioni, le incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato.

3. PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- ✓ che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- ✓ data e luogo ove il dipendente, o Amministratore o altro utilizzatore autorizzato si è recato per missione o per servizio;
- ✓ generalità del dipendente, o Amministratore o altro utilizzatore autorizzato;
- ✓ dati identificativi del veicolo usato.

6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società o al Broker entro 20 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'eventuale Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E APPENDICI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato per quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà esclusivamente quello del Comune.

11. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

13. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista per la "carta verde".

14. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni pari al 9% (nove per cento) sull'imponibile del premio. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker – con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

16. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E GARANZIE

La Società si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli degli assicurati e/o di proprietà di terzi, esclusi quelli di proprietà del contraente, utilizzati per missioni o per adempimenti di servizi -ai sensi del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto Unico, Area Enti Locali, della Regione Friuli V.G.- in conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli (identificati o non identificati);
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere, fissi o mobili;
- Ribaltamento e fuoriuscita di strada;
- Incendio;
- Furto totale, parziale o tentato;
- Rapina;
- Guasti cagionati da furto consumato o tentato; danni al veicolo cagionati dal ladro successivamente al furto o rapina;
- Danni da scasso;
- Eventi socio-politici, compresi atti di vandalismo;
- Eventi naturali (compresa grandine, tempeste, trombe d'aria, inondazione, alluvioni, frane, smottamenti, terremoti);
- Cristalli: fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, col limite di € 2.000,00 per anno assicurativo;
- Spese di traino, fino ad € 250,00 per sinistro;
- Spese di recupero veicolo, fino ad € 250,00 per sinistro.

18. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE:

Le garanzie di polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni siano regolarmente autorizzate;
- b) che le missioni siano riscontrabili da idonea documentazione tenuta dall'Ente contraente.

19. SOMME ASSICURATE

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto col limite massimo di indennizzo di € 25.000,00 per sinistro con applicazione di una franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00

20. DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo anticipato in via provvisoria:

- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi utilizzati per missioni o per adempimenti di servizio: 4.000 (quattromila)***

21. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tal scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla società i seguenti dati:

- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi per missioni o per adempimenti di servizio risultanti dalla documentazione della Contraente.***

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

22. ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ E DATI

La Compagnia potrà verificare dai documenti/registri/prospetti di liquidazione rimborsi spese e missioni dell'Amministrazione o dalla modulistica corrente, le percorrenze, i nominativi e generalità degli assicurati nonché i dati dei mezzi di trasporto, che il Contraente pertanto è esonerato dal denunciare. L'Ente consentirà eventuali controlli della Compagnia, in ogni momento, della documentazione in uso su descritta.

23. DETERMINAZIONE DEL DANNO

La garanzia viene prestata per ogni sinistro per il valore commerciale del mezzo di trasporto, in caso di distruzione totale, fino a concorrenza dell'indennizzo massimo previsto in polizza, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza. In caso di danno parziale verranno rimborsate le spese per sostituzioni o riparazioni di parte del mezzo di trasporto, senza tener conto del degrado e senza applicazioni del disposto di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile, fino al limite della somma assicurata, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

A miglior precisazione di quanto riportato al precedente capoverso, in caso di danno parziale non verrà applicato, in alcun caso, il degrado d'uso nei dodici mesi dalla prima immatricolazione, mentre, oltre detto periodo, tale degrado verrà applicato limitatamente alle parti meccaniche in movimento soggette ad usura. Per queste parti verrà indennizzato il valore allo stato d'uso al momento del sinistro, tenuto conto, però, di eventuali recenti sostituzioni o migliorie documentate o ragionevolmente dimostrabili.

24. RIPARAZIONI E PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in officina, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine perentorio di cinque giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

25. DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- ⇒ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge; se la patente è scaduta la copertura vale comunque se il documento viene debitamente rinnovato;
- ⇒ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- ⇒ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono altresì esclusi i danni:

- ⇒ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, sempreché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- ⇒ derivanti dall'utilizzo improprio del veicolo rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- ⇒ determinati od agevolati da dolo dell'assicurato; non comprende, altresì, quelli determinati od agevolati da colpa grave dell'assicurato per furto totale, parziale e danni consequenziali;
- ⇒ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

CALCOLO DEL PREMIO:

(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

GARANZIA	PARAMETRO PREVENTIVATO	PREMIO PER KM IN EURO	PREMIO COMPLESSIVO IN EURO
DIPENDENTI , AMMINISTRATORI E PERSONE AUTORIZZATE CON MEZZO PROPRIO PER MISSIONI	KM 4.000		

**SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA KASKO N° 76/M12075104 -
76//M10579386 - ITAS DAL 31/10/2013 AL 20/09/2019**

nessun sinistro

